

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI

Decisione n. 57/TFN-ST 2019/2020  
Reg. Prot. 66/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente f. f. ;  
avv. Francesco Corsi – Componente (Relatore);  
avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;  
avv. Stefano Persichelli – Componente;  
avv. Laura Vasselli – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 31 luglio 2020,  
a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. Filippo Zocco (calciatore n. 18.06.1998 – matr. FIGC 5371410) avverso il provvedimento del CR Lombardia – LND di respingimento dell'istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società US Triestina 1946 (matr. FIGC 81725),  
la seguente

### DECISIONE

#### Fatto

L'odierno ricorrente, tesserato, per la stagione sportiva in corso, con la US Triestina 1946, avanzava richiesta di svincolo per inattività (ex art. 109 NOIF) al competente CR Lombardia - LND.

In seno alla propria istanza, il ricorrente deduceva la mancata partecipazione, per causa ad esso non imputabile, al numero di gare previsto dalla norma invocata.

La domanda veniva preliminarmente, ritualmente e tempestivamente portata nella giuridica sfera di conoscibilità della propria contraddittrice da parte dell'odierno ricorrente.

Quest'ultimo ometteva, invero, di allegare all'istanza la prova della prodromica notifica alla Società.

La US Triestina 1946, facultizzata, nei successivi 8 giorni dalla ricezione del piego, a formalizzare la propria opposizione rispetto alla domanda di svincolo per inattività, preferiva rimanere inerte.

Il CR Lombardia - LND, esaminata la domanda, respingeva la richiesta avanzata dal sig. Zocco, non risultando, *per tabulas*, la prova del preliminare inoltro della stessa al sodalizio e, quale corollario, ribadiva la validità e l'operatività del vincolo.

Avverso il provvedimento di diniego, il sig. Filippo Zocco interponeva formale ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione tesseramenti, ribadendo, nel merito, la tesi già sostenuta.

Il ricorrente, questa volta, aveva cura di produrre la cartolina di ritorno attestante la notifica della domanda di svincolo per inattività nei confronti della Società.

Anche successivamente alla notifica del presente ricorso la US Triestina 1946 manteneva un contegno passivo.

#### Diritto

Alla luce del consolidato, granitico, orientamento della presente Sezione sulla base del quale è consentito al ricorrente, eventualmente incorso in preclusioni e/o decadenze, di depositare in sede di ricorso ulteriore documentazione, con efficacia sanante, *ex tunc*, delle stesse eventuali preclusioni e/o decadenze, nelle more maturate, si ritiene di acconsentire all'ingresso nel presente fascicolo, sotto il profilo istruttorio, della cartolina attestante l'inoltro della domanda di svincolo alla Società US Triestina 1946, *a fortiori* trattandosi di documento formatosi in data antecedente rispetto alla promozione del presente ricorso.

Da ciò discende la procedibilità del ricorso e della originaria domanda di svincolo.

Ancora, alla luce del contegno processuale tenuto dalla US Triestina 1946, si può legittimamente ritenere provata, nel merito, anche per il principio di non contestazione, la circostanza invocata dal calciatore, *scil.* la mancata partecipazione al numero di gare indicato nell'art. 109 NOIF.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, all'esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Filippo Zocco e, per l'effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società US Triestina 1946, con decorrenza dalla data della richiesta. Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE  
F.to avv. Francesco Corsi

IL PRESIDENTE F. F.  
F.to avv. Vincenzo Esposito Corona

Depositato in data 05 agosto 2020.

IL SEGRETARIO  
F.to avv. Salvatore Floriddia